



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Delibera n. 74 del 3 febbraio 2016

concernente l'applicazione delle ipotesi di inconferibilità per condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, agli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.- Fascicolo UVMAC/583/2016.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 3 febbraio 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;

visto l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità»;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Fatto**

Con nota dell'11 gennaio 2016 il RPC della società [omissis] S.p.A. ha chiesto all'Autorità un parere in ordine all'applicabilità dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti del dottor [omissis].

In particolare, si fa presente che il suddetto dirigente della società [omissis] S.p.A. è stato condannato, in data 20 novembre 2015, in primo grado, previo giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 319 quater, co. 2 del codice penale a 4 mesi di reclusione con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Successivamente, il giudice dell'udienza preliminare, il 21 dicembre 2015, ha, altresì, provveduto alla correzione del dispositivo della sentenza di condanna disponendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Il RPC sottolinea come, in seguito alla legge 190/2012, la menzionata fattispecie di reato è stata inserita nel novero dei reati enumerati al comma 1 dell'art.3 della legge 97/2001 e nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Il richiedente evidenzia, poi, che l'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce nei commi 2, 3 e 4, un regime differenziato di inconfiribilità.

Il RPC, infine, pone la questione dell'ambito di operatività dell'articolo 3 in parola, ed in particolare se il connesso regime di inconfiribilità possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di condanna penale con pena sospesa.

Da ultimo l'istante comunica che, nelle more dell'udienza del 21 dicembre u.s. di esame dell'istanza di correzione del dispositivo, sono state sospese le deleghe conferite al dottor [omissis] e gli è stato conferito un incarico non comportante l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione delle risorse finanziarie.

**Ritenuto in diritto**

*1) Applicabilità dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 al caso di specie*

L'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 prescrive che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

La società [omissis] S.p.A., è una società per azione a totale partecipazione pubblica - costituita con l'art. 4 del [omissis] - i cui Soci sono [omissis]. [omissis] ha ad oggetto la realizzazione delle opere di preparazione e costruzione del sito espositivo, delle opere riguardanti la ricettività, delle opere di natura tecnologica, nonché le attività di organizzazione e di gestione.

In ragione di ciò rientra nella definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Inoltre, si rileva che il reato per il quale l'interessato è stato condannato – induzione indebita a dare o promettere utilità - rientra certamente tra quelli rilevanti ai fini dell'inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.

In merito all'incarico conferito, si rileva che, come si può osservare nella sezione "amministrazione trasparente" dell'Ente, quello del dott. [omissis] è incluso nella definizione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. n. 39/2013 di «incarichi amministrativi di vertice» che, infatti, comprende «gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione».

Tuttavia, il già citato art. 3 si riferisce ai soli incarichi di vertice ricoperti presso le amministrazioni statali regionali e locali (lett. a), mentre per gli enti privati in controllo pubblico il legislatore delegato ha considerato solo i semplici incarichi dirigenziali esterni e interni (lett. c), lasciando, invece, esclusi quelli di vertice.

Pertanto, pur dovendosi rilevare che questa impostazione non è del tutto conforme con la *ratio* della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013, né con la legge delega n. 190/2012 - che, in via generale, richiedeva l'applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti gli incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa e di vertice sia nelle pubbliche amministrazioni che negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico – deve concludersi che in base al tenore letterale dell'art. 3, per l'incarico in esame le disposizioni di cui all'art. 3 non trovano applicazione.

In tal senso, si è già espressa l'Autorità con la delibera n. 166 del 22 dicembre 2015, concernente la nomina del Presidente dell'[omissis], in corso di pubblicazione sul sito istituzionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- l'insussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 3 dal d.lgs. n. 39/2013, nella fattispecie esaminata;

- di dare comunicazione della presente al RPC istante.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 febbraio 2016

Il Segretario, Maria Esposito